



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 134 DEL 30/08/2021

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NELL'AREA MARINO COSTIERA PER IL PUNTO IDENTIFICATO CON CODICE ID: IT012058116A003 - PUNTO DI PRELIEVO N. 055 (400 M. DX FOSSO SANGUINARA).

Sindaco

Premesso

-che in data odierna l'ARPALAZIO ha comunicato che gli accertamenti effettuati in data 27 agosto 2021 nel Comune di Ladispoli, nel punto di prelievo n. 055 (400 m. dx Fosso Sanguinara; ID: IT012058116A003) hanno evidenziato valori superiori a quelli limite per singolo campione riportati nell'allegato A del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, attuativo del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116.

-che nello specifico i valori riscontrati superiori ai limiti consentiti sono:
NRG 2021014376: Escherichia coli = 1298 MPN/100mL (valori limite per un singolo campione acque marine 500 n*/ 100 ml).

-che il valore Enterococchi risulta essere nella norma 150 MPN/100mL (valori limite per un singolo campione acque marine 200 n*/100ml).

Preso atto che non sono stati registrati malfunzionamenti presso le stazioni di sollevamento o all'impianto di depurazione comunale.

Ritenuto di dover emettere, a scopo precauzionale, un provvedimento temporaneo di divieto di balneazione nel tratto di costa interessato.

Ritenuto altresì di demandare alla Polizia locale e alle altre Autorità competenti l'accertamento di eventuali cause che abbiano determinato il superamento dei valori di cui sopra.

Richiamato il D. Lgs. 116/08.

Visto lo Statuto comunale

Visto il D. Lgs. 267/2000.

ORDINA



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Il divieto di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nell'area marino costiera identificata con codice ID: IT012058116A003 - punto di prelievo n. 055 (400 m. dx fosso Sanguinara).

La Polizia locale è incaricata di apporre sui luoghi idonea segnaletica ai sensi dell'art. 5 comma e) del D. Lgs. 116/08.

AVVERTE

L'area marino costiera interdetta alla balneazione con la presente ordinanza potrà essere riaperta alla balneazione immediatamente a seguito di nuova diversa comunicazione da parte di ARPALAZIO, alla quale è stato richiesto di eseguire con urgenza ulteriori analisi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e l'affissione presso gli esercizi commerciali;
- trasmessa:
 - alla Prefetto di Roma;
 - al gestore Flavia Servizi Srl;
 - alla ASL RM4;
 - Al Responsabile dell'Area III Settore 1 del Comune di Ladispoli;
 - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
 - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
 - al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
 - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
 - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
 - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
 - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
 - al Ministero della Salute - D.G. Prevenzione Sanitaria Ufficio IV;
 - Regione Lazio - Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti - Area qualità dell'ambiente.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)